



CITTÀ DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE:

D.P.R. 10.09.1990 N. 285

L. REGIONALE 4.03.2010 N. 18



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

INDICE

CAPO I	Disposizioni generali	Artt. 1-6
CAPO II	Deposizione dei cadaveri nel feretro	Artt. 7-16
CAPO III	Trasporto dei cadaveri	Artt. 17-32
CAPO IV	Inumazioni	Artt. 33-42
CAPO V	Tumulazioni	Artt. 43-60
CAPO VI	Esumazioni ed Estumulazioni	Artt. 61-69
CAPO VII	Cremazioni – Imbalsamazioni - Autopsie	Artt. 70-81
CAPO VIII	Ordinamento generale dei servizi e del personale	Artt. 82-86
CAPO IX	Norme di servizio	Artt. 87-95
CAPO X	Polizia del Cimitero	Artt. 96-106
CAPO XI	Contravvenzioni	Art. 107
CAPO XII	Disposizioni finali	Artt. 108-109



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, al DPR 10 Settembre 1990, n. 285 ed alla Legge Regionale n. 18/04.03.2010 "Norme in materia funeraria", ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

Art. 2

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di Cimiteri e di crematori; sono da considerarsi residenti in vita nel territorio comunale quelle persone decedute in residenze protette e ospitate nelle stesse continuativamente e per le quali sia stata fissata la residenza nel Comune competente per territorio;

rilascia le autorizzazioni previste per legge;

assicura lo spazio pubblico denominato "Sala del Commiato" presso l'area crematoria adiacente il Cimitero di Via Matteotti per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, concordando con il gestore del suddetto impianto di cremazione modalità e tempistica dei riti;

assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico previa richiesta delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS, competente per territorio che esercita, nello specifico, le seguenti procedure sanitarie: assicura il servizio di medicina necroscopica, le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuate dall'Azienda ULSS per assicurare la tempestività del servizio e l'ottimale distribuzione nel territorio. impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, esercita funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari, rilascia pareri, certificazioni e nullaosta previsti per legge



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 3

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evidenziate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone, ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ed il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- b) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, condizioni da verificare con il supporto dei Servizi Sociali comunali, o quando non esistono parenti o in presenza di salme di sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- c) le esumazioni ed estumulazioni nel caso di defunti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari in quanto non esistono riscontri agli avvisi pubblici e/o personali o vi sono dichiarazioni o comportamenti univoci attuali e persistenti da parte degli stessi di totale disinteresse per la collocazione dei resti;
- d) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto b);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) l'iscrizione nel registro comunale della cremazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale di commisurazione ai costi di gestione.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale viene effettuata l'assegnazione di sepolture ai famigliari dei defunti che ne facciano richiesta.

Il rilascio della concessione avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura e del regolamento comunale di polizia mortuaria. Rimane in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune, il diritto di usare la sepoltura non è commercializzabile, ne alienabile, ne trasmissibile per eredità.

Sepoltura a terra

E' un'area destinata alla sepoltura del defunto nel terreno, la concessione ha la durata minima di anni 10. Nei posti a terra è consentita la sepoltura di un feretro e di massimo 2 urne cinerarie



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Sepoltura in tumulo

E' un loculo/nicchia in cemento armato al cui interno viene collocato il feretro, la concessione dei loculi/nicchia e di anni 30 eventualmente rinnovabili. All'interno delle nicchie è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio

Ossari e cinerari

Sono loculi di dimensioni ridotte destinati alle tumulazioni di resti ossei o delle urne cinerarie, all'interno è possibile tumulare più di un'urna o cassetta secondo la disponibilità di spazio.

La concessione di ossari e cinerari è di anni 30 eventualmente rinnovabili.

Le assegnazioni dei tumuli e degli ossari / cinerari avviene d'ufficio ed in maniera casuale dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra nei singoli blocchi. Non sono ammesse deroghe per nessun motivo a salvaguardia della *par condicio* e a conforto di una progressiva e ordinata assegnazione. Allorquando ai richiedenti la concessione non dovessero accettare la collocazione individuata, verrà prospettata loro l'opportunità di ricorrere a forme alternative di sepoltura.

Funerale di povertà o disinteresse dei familiari

L'Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali o l'Impresa Funebre che si proponga, fornisce il feretro per inumazione nel campo comune del cimitero più vicino o per cremazione per i cadaveri di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o gli stessi siano indigenti, sempreché non vi siano persone o enti che se ne facciano carico.

Esegue altresì, per i cadaveri di tali soggetti, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte dal Settore comunale competente in materia di servizi sociali.

Il Comune, con tale dichiarazione, assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento in campo comune nel cimitero più vicino o eventuale cremazione, da rimborsare all'Ente gestore.

Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro al sesto grado del c.c. o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati dal Comune a provvedere.

Art. 6

Sono tenuti ben visibili al pubblico nei Cimiteri di Spinea – Via Matteotti e via Gioberti:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto, avviso o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo II DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 7.

1. Trascorso il periodo di osservazione, da intendersi come il tempo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza e che decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore contestualmente con il rilascio del certificato necroscopico di cui all'art. 10 della L.R. 18/2010.

Art. 8.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 9.

1. ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 10.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, il cadavere devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1/5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Art. 11.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura dell'Impresa Funebre che rilascia il verbale di chiusura del feretro sarà collocata una targa di metallo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 12.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali presente all'operazione constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile dei Servizi Cimiteriali constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 63.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dallo stesso e che devono essere inserite nel competente provvedimento adottato; tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 13.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 14.

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 15.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nel periodo 1° maggio – 30 settembre.

Art. 16.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 20.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione più vicino e si dovrà disporre in modo che possano essere avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 22.

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione o dal luogo di osservazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 24.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 25.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 26.

1. Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 32 del DPR 10.09.1990 N. 285;

2. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o resti mortali ed è autorizzato dal Comune

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 27.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria nel cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 28.

1. Per il trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29.

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 82 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L.

Art. 30.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 31.

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall' art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32.

1. . Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco o a freddo, portante il nome e il cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo IV INUMAZIONI

Art. 33.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 34.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 35.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata alla profondità dal piano di superficie del cimitero nei termini di cui alla DGR n. 433 del 04.04.2014 e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36.

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,5 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare 1/una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato). Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 1,50) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 37.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm., assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 39.

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 35.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 40

E' ammessa la collocazione ipogea di massimo una sola urna cineraria per sepoltura, in apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno in una sepoltura precedentemente concessa in campo inumatorio. Tale fattispecie di sepoltura potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime degli aventi diritto di entrambi i defunti.

Il coperchio del manufatto di contenimento su cui dovrà essere posta obbligatoriamente una targa riportante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte, dovrà affiorare dal terreno in maniera visibile. L'urna cineraria segue la scadenza concessoria della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.

Art. 41.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine e non superino, in ogni caso l'altezza di cm 50. Ove il custode del Cimitero, con periodiche verifiche, constatasse che le essenze arboree poste superino la suddetta misura, ne darà comunicazione al Responsabile comunale del Servizio Cimiteri che redigerà apposito avviso ai congiunti ove si disponga l'obbligo di riportare le suddette essenze arboree alla misura massima consentita ed imponendo il termine di giorni 15 decorrenti dalla data dell'avviso stesso. Ove tale disposizione non venisse attuata, il custode del Cimitero interverrà in sostituzione. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse nel capo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 42.

1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di una lapide avente le dimensioni indicate nelle alleghe tabelle A) e B).
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo V **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

Art. 43

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 44.

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 43 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 45.

1. Le tasse di concessione riguardante la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 46.

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 47.

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad Enti, Corporazioni, Fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori escluso ogni altro.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia in via definitiva di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi: - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado; - i fratelli e sorelle consanguinee, - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera e) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, l'estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo 30 anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell' art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 48

La concessione dei loculi è condizionata alla necessità di una tumulazione immediata di un familiare del concedente deceduto in concomitanza alla concessione stessa. L'amministrazione può derogare a tale prassi stabilendo di rilasciare la concessione a persone in vita nei limiti del 10% della disponibilità dei loculi di nuova realizzazione, a condizione che il richiedente, residente nel Comune di Spinea da almeno 5 anni, abbia compiuto il 75° anno di età e darà, quando necessario, ampia pubblicità di tale disponibilità e osservando nelle concessioni il criterio di priorità delle domande.

Art. 49.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell' art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 50.

- Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salme in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
 - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 51.

1. E' consentita la collocazione di una o più cassette contenenti i resti mortali o urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente il feretro (come previsto dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità). Il diritto di collocazione delle cassette di resti o urne cinerarie potrà essere circoscritto alle persone che abbiano avuto in vita un grado di parentela in linea diretta o collaterale con la persona tumulata nel loculo, compreso il coniuge, e dopo aver presentato domanda in carta legale. L'autorizzazione alla tumulazione dell'urna cineraria o cassetta ossario ha la stessa durata della concessione del loculo. Per poter collocare le cassette di resti o urne cinerarie nei loculi summenzionati le persone richiedenti dovranno pagare una somma, individuata dall'Organo Esecutivo, per l'intervento necessario nella fattispecie, compreso il ripristino del loculo.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data del versamento degli oneri concessori relativi alla disponibilità della sepoltura.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi e aventi causa la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza a mezzo di nuovo atto concessorio e a fronte del versamento della relativa tariffa in vigore all'atto del rinnovo da cui detrarre la somma che sarebbe stata necessaria alle operazioni di estumulazione e cremazione dei resti mortali, determinata con deliberazione della Giunta Comunale .
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 52.

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Il concessionario della nicchia o del loculo deve provvedere a propria cura e spese a far apporre sulla lapide le iscrizioni e gli abbellimenti definitivi entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di tumulazione. Tali iscrizioni e abbellimenti devono essere improntati alla sobrietà, al rispetto e alla pietà per i defunti.

Art. 53.

1. E' consentita, previa deliberazione della Giunta Comunale, la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro due anni dalla data del rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50 della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.
2. Allorquando si siano rilasciate concessione di loculi e ossari cinerari, le quali, di norma hanno durata trentennale e che i loculi stessi non siano stati occupati sia per motivi di ordine igienico-sanitario che per motivi di opportunità connessi al rilascio di coincidente concessione di cappelline di famiglia o di lotti di terreno per l'edificazione di edicole funerarie, l'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, restituirà al concessionario la somma versata per la concessione detratta tante mensilità quanti sono gli anni e i mesi trascorsi dalla concessione alla rinuncia. In caso di loculi occupati e restituiti verrà rimborsata una somma da calcolarsi come dianzi stabilito, detratta una somma di ripristino loculo determinata con Delibera di Giunta da adottare annualmente.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 54.

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco.
All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 55.

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 56.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Art. 57.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di traccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 58.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 59.

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 60.

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite nei termini di validità della concessione edilizia. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata, senza nulla corrispondere al concessionario. Si precisa inoltre che la concessione edilizia è da richiedersi comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di contratto di cessione dell'area suddetta.

Capo VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 61.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Nel caso di cremazione, i congiunti richiedenti, a corredo della domanda, dovranno produrre dichiarazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria del nosocomio nel cui luogo di osservazione venne posto il defunto, o certificazione rilasciata dal Servizio di medicina necroscopica del distretto competente per territorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima dalla quale si ricavi che il defunto non era deceduto per causa dovuta a reato o a sospetto di reato e che non era portatore di pace maker cardiaco o di altro dispositivo a batteria.

Art. 62.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed art. 39 della L.R. 18//2010, vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali di concerto con il Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 63.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art 32.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienata a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 64.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di concerto con il Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 65.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 40 della L.R. 18/2010.

Art. 66.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali di concerto con il Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del custode del Cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella più idonea sala delle autopsie a cura di Impresa abilitata sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

Art. 67.

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave o pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

Art. 68.

Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali per conto di interessi di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 69.

Avvisi di scadenza delle concessioni private. Il Comune è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni trentennali. Ciò nonostante, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o la traslazione della salma in ossario, almeno tre mesi prima della ricorrenza, si collocheranno sui chiusini dei loculi appositi cartelli d'avviso di scadenza. Trascorso un semestre dall'esposizione del cartello d'avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi descritti, le salme saranno rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il custode del Cimitero trasmetterà il verbale relativo all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Capo VII CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 70.

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 71.

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 18/2010 è istituito il Registro Comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio Servizi Cimiteriali su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà di cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà arrecare contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potranno lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio sopra indicato dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in regione Veneto, può avvenire d'uffici qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.

Art. 72.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- b) In mancanza di disposizioni testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- c) Verifica dell'avvenuta iscrizione nel registro comunale delle cremazioni,
- d) Certificato in carta libera del Medico necroscopo (ai sensi dell'art. 3 comma 1 a della legge n. 130 del 30.3.2001) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 73.

1. le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 74.

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 75.

- 1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
- 2. Comunque, le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie, delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 76.

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 19 e 28, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 77.

- 1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidato alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
- 2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell' art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso di custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 78.

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alla Legge Regionale del Veneto n. 18/2010 art. 50

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente

ammesse e disciplinate dalla Legge Regionale n. 18/2010, art. 47. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla Legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della/e persona/e incaricata/e alla dispersione, sotto la sorveglianza del Custode del Cimitero. In caso non venisse indicato nessuno come incaricato della dispersione, questa sarà compiuta dal Custode del Cimitero secondo le procedure che verranno disciplinate in apposito regolamento, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata;

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente:

- a) in natura nello spazio predisposto all'interno del Cimitero di Via Matteotti e denominato "giardino del ricordo".

Art. 79.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 80.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e l'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto, è effettuato con personale appositamente formato, dall'Impresa Funebre che provvede al confezionamento del feretro ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 18/2010.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 81.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo di radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VIII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 82.

1. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) i cadaveri delle persone morte in Casa di Riposo ma che in vita hanno avuto, come ultima residenza, questo Comune;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g) le persone decedute residenti in altri Comuni e che sono state residenti nel Comune per almeno 40 anni oppure per il 70% della loro esistenza.

Art. 83.

1. Il Cimitero comprende:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - e) un ossario comune;
 - f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate;
 - g) un luogo di dispersione delle ceneri denominato "Giardino del Ricordo".



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 84.

1. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo.
2. Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti alle vaccinazioni antitetaniche.

Art. 85.

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale

Art. 86.

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri ed alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco o saldata a freddo;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, il mantenimento in buono stato dei fossi per la parte di competenza, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
 - l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo IX NORME DI SERVIZIO

Art. 87.

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo della tumulazione calarli nelle fosse o tumularli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

Art. 88.

1. Il custode del cimitero urbano si coordina amministrativamente: a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici i viali, sentieri, spazi ecc.; b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri-
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni veste la divisa o porta i distintivi che gli saranno somministrati dalla Ditta a cui vengono affidati dal Comune i Servizi Cimiteriali.

Art. 89.

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 90.

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 91.

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tali usi destinati.
3. Sono soggetta a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 92.

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a m. 1,5 profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,5 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare 1/una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato). Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 1,50) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 93.

1. E' stretto dovere degli operatori cimiteriali di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine stabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 94.

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, su incarico del Comune, alla Ditta incaricata della gestione dei cimiteri, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulla targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse dei fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 95.

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, far provvedere all'Impresa Funebre incaricata delle esequie di apporre una targhetta metallica portante impresso il nome e cognome del defunto nonché l'indicazione della data in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo X POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 97.

1. Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' fatto divieto l'ingresso di animali in genere, ad eccezione dei Cani Guida per i ciechi (l. 1.3.2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"). Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore a 10 anni se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi, conferita negli appositi bidoni di raccolta del verde e ramaglie. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99.

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 100.

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un mese.

Art. 101.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 102.

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 103.

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 104.

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 106

E' consentita l'affissione ed è obbligatoria la deflessione degli avvisi mortuari, epigrafi o annunci funebri di ringraziamento negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune di Spinea presso i Cimiteri di Via Matteotti e Via Gioberti.

Sugli annunci funebri è vietata qualsiasi forma di pubblicità.

Ogni Agenzia Funebre è tenuta ad inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente la denominazione della ditta che effettua il servizio.

Il formato di epigrafi e ringraziamenti deve corrispondere ad un foglio delle dimensioni "A4".

Sono ammesse all'affissione le epigrafi di defunti residenti in vita a Spinea o ricoverati in strutture protette poste fuori dal Comune di Spinea, o residenti per trasferimento dal Comune di Spinea, presso parenti fino al sesto grado o affini fino al secondo grado presso altri Comuni per motivi di salute e/o assistenza e le cui esequie si svolgano a Spinea o in altro Comune.

L'affissione deve essere effettuata esclusivamente all'interno dello spazio preposto e non deve superare le 48 ore successive al funerale.

Ogni Agenzia Funebre è obbligata a rimuovere le proprie epigrafi entro 48 ore dalla data del funerale; in caso di inadempimento di tale obbligo, il Gestore dei servizi cimiteriali può rimuoverle d'ufficio e destinarle a rifiuto.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Capo XI CONTRAVVENZIONI

Art. 107

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto degli artt. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella legge Regionale "Norme in materia funeraria" del 4 marzo 2010 n. 18.

Art. 109


Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazioni ai sensi di legge.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tabella "A"






CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tabella "B"

PROFILO LATERALE



[SCALA 1/10]

PIANTA

